



Il Presidente

Al Sindaco del Comune di Giarre (CT)
dott. Leonardo Cantarella

Al RPCT del Comune di Giarre (CT)
Segretario generale
dott. Salvatore Marco Puglisi

[omissis]

Fasc. ANAC n. 1876/2024

Oggetto: Procedimento ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione nei confronti del Comune di Giarre - Vigilanza su segnalazione - Vigilanza sulla applicazione della misura della rotazione ordinaria del personale.

Comunicazione decisioni Consiglio - Raccomandazione

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 24 luglio 2024, all'esito della valutazione dell'istruttoria condotta nell'ambito del procedimento di vigilanza avviato con nota prot. 47156 del 17 aprile 2024, ha deliberato di inviare a Codesto Comune ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" (delibera n. 300 del 29 marzo 2017, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017, aggiornato con Delibera n. 654/2021) la presente nota di raccomandazione finalizzata all'integrazione del PTPCT 2024/2026 nei termini che seguono:

- integrare il Piano con l'indicazione delle tempistiche e delle modalità di attuazione delle misure di rotazione ordinaria;
- inserire nel Piano adeguata motivazione per i casi di impossibile applicazione della rotazione ordinaria;
- integrare il Piano con l'indicazione delle misure alternative alla rotazione ordinaria secondo le indicazioni fornite da ANAC con il PNA 2019;
- sviluppare – nell'ottica del principio di gradualità – un piano di monitoraggio, che preveda tempistiche e modalità chiare, rammentando che la centralità di tale fase nel sistema di gestione del rischio, secondo le indicazioni fornite da ANAC con il PNA 2019. Sul punto, si ritiene altresì opportuno rammentare al RPCT il ruolo fondamentale che svolge il monitoraggio sulla attuazione ed efficacia delle misure dal momento che - in assenza di un controllo specifico sugli effetti degli strumenti introdotti – si rischia di individuare meccanismi meramente formali ma non idonei alla prevenzione degli eventi rischiosi che nel caso di specie si sono concretamente verificati.

Premesso che il Comune non ha trasmesso alcun riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento citata, seguita dalla nota di sollecito prot. n. 66087 del 12 giugno 2024, si rileva che l'analisi della fattispecie ha fatto riscontrare diverse lacune nell'individuazione delle misure di rotazione del personale



e, comunque, delle misure alternative in caso di impossibilità della rotazione, nonché nella individuazione e programmazione delle attività di monitoraggio.

Ai sensi dell'allegato 2 al PNA 2019, nei casi in cui non si possa realizzare la rotazione ordinaria del personale (fattispecie che può verificarsi in particolar modo per le amministrazioni di piccole dimensioni), devono essere «adeguatamente» motivate nel PTPCT le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. Inoltre, in tali casi, le amministrazioni «sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione». È dunque richiesta l'adozione di misure organizzative di prevenzione alternative alla rotazione ma idonee a produrre effetti analoghi (sono tali, ad esempio, le misure rafforzate di trasparenza).

Ebbene, dal Piano adottato dal Comune o dai relativi allegati, non solo non risultano argomentate le ragioni della invocata infungibilità, ma altresì non è chiaro quali siano le altre misure individuate dall'Ente per far fronte alla mancata applicazione della rotazione ordinaria.

Oltre a quanto sopra, posto che la deroga è stata prevista per una sola figura, il Piano avrebbe dovuto individuare, in concreto, le misure di rotazione relativamente a tutte le figure diverse da quella ritenuta infungibile, prevenendone al contempo la programmazione secondo un criterio di gradualità al fine di mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria, nonché indicando le modalità attraverso cui il RPCT è tenuto ad effettuare il monitoraggio sull'attuazione delle misure adottate e il relativo coordinamento con le misure di formazione, fondamentali – sempre ai sensi del richiamato all. 2 al PNA 2019 – per garantire che venga acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione.

Infine, nulla è previsto, in ordine alle attività di monitoraggio.

Codesto RPCT dovrà dunque comunicare all'Autorità il proprio riscontro entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della presente, precisando quali atti intenda adottare ed entro quale termine. L'Autorità verificherà l'adeguamento alle indicazioni fornite, con l'avviso espresso che l'omesso adeguamento darà impulso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del citato Regolamento, all'adozione di un atto di constatazione del mancato adeguamento dell'amministrazione alle indicazioni dell'Autorità.

Si comunica che il presente atto di raccomandazione verrà pubblicato sul sito dell'Autorità ai sensi del medesimo art. 20 sopra citato.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente